

ALLEGATO A ALL'ATTO
N. 18108 di Repertorio = N. 12849 di Raccolta
STATUTO DELLA SOCIETÀ
"MINERVA SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Titolo I
Costituzione di società

Art. 1 - Denominazione

In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione europea ed interno, per la configurazione e strutturazione del modello cosiddetto *in house providing* quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale, è costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata "MINERVA".

Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di [Colleferro] all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea.

Art. 3 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione coordinata ed unitaria secondo il modello *in house providing* del servizio di igiene urbana e ambientale in favore delle amministrazioni pubbliche socie.

In particolare, la società esercita, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, ai sensi dell'art. 2602 del codice civile come richiamato dall'art. 2615-ter del codice civile, le seguenti attività: (i) gestione dei servizi di igiene e ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (di seguito anche definito "il servizio di igiene urbana"); (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti; (iv) gestione amministrativa relativa ai servizi di cui all'oggetto sociale del presente Statuto, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, recupero dell'evasione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati.

La società può inoltre eseguire, purché in coerenza con la disciplina dell'*in house providing*, nei limiti di cui all'art. 4, d.lgs. n. 175/2016, nel rispetto delle restanti norme applicabili e comunque senza pregiudizio

dell'affidamento e mantenimento della gestione delle attività indicate al precedente comma, ogni altra operazione e servizio, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso il servizio neve, il lavaggio fontane, lo spurgo dei pozzetti stradali, la pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive, la disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanzarizzazione, il taglio dell'erba e la raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico, la gestione del verde, dell'arredo urbano e dei servizi cimiteriali, servizi di pulizia, servizi igienici pubblici anche automatizzati, lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi, attività di supporto amministrativo, studio, di ricerca, di formazione, di informazione e documentazione, anche aventi per obiettivo l'innovazione tecnologica e la realizzazione di progetti pilota.

La società, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in via strettamente strumentale rispetto ad esso, può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Salvo che non sia vietato dalla legge, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, non nei confronti del pubblico ed in via né esclusiva né prevalente rispetto all'attività costituente il suo oggetto sociale, essa potrà inoltre:

- assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituenti, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;
- stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
- acquistare, vendere, permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;
- effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio dei propri automezzi con o senza autista della società;
- compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e

la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fideiussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'organo Amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa, osservati i limiti e le disposizioni di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di cui al D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di cui alla l. 3 febbraio 1989, n. 39..

Le attività indicate ai punti di cui al precedente comma potranno essere intraprese unicamente previa positiva valutazione da parte dell'Assemblea della relativa coerenza rispetto al modello *in house providing*.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e per la gestione sociale, la società opera a mezzo della propria struttura e organizzazione, nonché della struttura, dei servizi e *know how* resi o posti a disposizione dai soci con il coordinamento della società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.

Art. 4 - Limitazione dell'attività

La società è in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività in via prevalente con enti costituenti o partecipanti affidanti.

Oltre l'80 per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti soci, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5 - Controllo analogo

La società è organizzata secondo il modello *in house providing* e il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, è esercitato dagli enti soci per mezzo dell'Assemblea.

L'Assemblea verifica che la società operi coerentemente e si conformi:

- agli indirizzi gestionali impartiti dagli enti locali serviti congiuntamente ed in qualsiasi forma, ivi compresi quelli previsti negli atti di affidamento e nei contratti di servizio.
- ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla società.

Gli enti soci esercitano sulla società un controllo analogo

congiunto a quello esercitato sui propri servizi attraverso:

- l'inserimento nei propri documenti di programmazione degli obiettivi di interesse generale che si intendono perseguire nel proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, e la proposizione degli stessi all'Assemblea;
- la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, i regolamenti sul reclutamento, i provvedimenti sul contenimento della spesa, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali;
- l'obbligo dell'Organo di amministrazione di rendere all'Assemblea relazioni periodiche sulla gestione, con cadenza almeno semestrale, nonché di introdurre progressivamente flussi informativi costanti, anche attraverso piattaforme digitali dedicate accessibili altresì ai singoli Soci;
- la verifica da parte dell'Assemblea dello stato di attuazione degli obiettivi, con segnalazione di eventuali scostamenti dagli indirizzi statutari e con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o anche di squilibrio finanziario;
- il potere dell'Assemblea di formulare indirizzi e istruzioni vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società;
- il potere dell'Assemblea di chiedere informazioni e documenti e di disporre controlli ispettivi;
- il potere dell'Assemblea di approvare e disporre la modifica degli schemi-tipo dei contratti di servizio da applicare all'utenza;
- la verifica da parte dell'Assemblea, in sede di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti dalla società rispetto agli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;
- poteri di direttiva e di indirizzo e di rendere parere vincolante da parte dell'Assemblea in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- il potere dell'Assemblea di approvare l'organigramma della società e le sue variazioni;
- il potere dell'Assemblea di nominare il Direttore generale e di approvare i compiti e i poteri allo stesso affidati dall'Organo amministrativo nonché i

compensi e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

La società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'*in house providing*, sulle scelte gestionali strategiche e di controllo sull'operato dell'organo amministrativo.

Art. 6 - Durata

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 7 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società si intende, a tutti gli effetti di legge, quello che risulta dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. I soci devono comunicare con raccomandata R.R. alla Società il proprio indirizzo, completo di numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica cui inviare le comunicazioni sociali e devono comunicare tempestivamente alla stessa con raccomandata R.R. ogni eventuale modifica rilevante ai fini dell'aggiornamento dei dati presso il Registro delle Imprese.

Titolo II

Capitale sociale, conferimenti, quote

Art. 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro € 79.687,00 (settantanovemilaseicentottantasette virgola zero zero) diviso in quote.

La dimensione di ciascuna quota è definita tra gli enti partecipanti ponderando per ciascuno di questi ultimi per 50% le utenze domestiche e per il 50% le utenze non domestiche esistenti e con la seguente ripartizione:

Colleferro 45,55%, Segni 15,50%, Labico 9,77%, Carpineto Romano 9,74%, Genazzano 9,71%, Nemi 3,77%, Gavignano 3,62%, Gorga 1,03%, Capranica Prenestina 0,65%, Rocca di Cave 0,65%.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla propria quota, salvo le diverse disposizioni espresse del presente Statuto.

La partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica. È esclusa la partecipazione di capitali privati, salvo eventuali diverse prescrizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016.

Art. 9 - Variazione del Capitale Sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e di ogni altra norma di legge applicabile.

Salvo per il caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui all'art. 2482-ter del codice civile e di riduzione del capitale sociale per perdite, i soci, in considerazione della condivisione da parte loro dello scopo consortile della società e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, dovranno e/o potranno variare il capitale sociale:

- in conseguenza di operazioni funzionali allo scorporo di beni, delle reti e degli impianti già conferiti e confluiti nel patrimonio sociale, che verranno deliberate, per scelta volontaristica o per imposizione di legge ai fini dell'affidamento e del mantenimento della gestione del servizio e comunque per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale;
- per creare, per quanto occorrer possa e per il miglior perseguimento dello scopo sociale, le condizioni necessarie a garantire il riassorbimento delle riserve create in occasione dei pregressi conferimenti effettuati dai soci e tuttora presenti nel patrimonio netto della società;
- in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi, e pertanto anche, in via esemplificativa e per quanto necessario, al criterio di proporzionalità della partecipazione sociale in rapporto alla dimensione demografica e all'estensione della rete relative ai soci e alle collettività rappresentate anche indirettamente dai soci;
- nonché al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale di altri enti pubblici attualmente privi di partecipazione e sempre assicurando che la partecipazione sociale sia proporzionale alla dimensione demografica e all'estensione della rete relative al socio entrante.

Art. 10 - Soci

Tenuto conto della specialità della struttura consortile *in house providing*, possono acquistare la qualità di soci esclusivamente Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175/2016.

L'ingresso di nuovi soci è subordinato all'assenso dell'Assemblea che deve valutare la compatibilità dell'ingresso con i requisiti dell'*in house providing* e, per effetto, l'assenza di pregiudizi ai soci già presenti nella compagine sociale.

La partecipazione alla società e l'opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti delle partecipazioni sociali nei casi ammessi dallo Statuto è subordinata all'adesione e adozione preventiva integrale ed esplicita, da parte del terzo, dello Statuto, di eventuali patti parasociali, convenzione e/o dei regolamenti e di ogni atto e/o accordo esecutivo stipulato al

fine dell'affidamento e mantenimento del servizio e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

È in ogni caso da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote e/o costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la soggezione della società al controllo analogo su di essa esercitato dai soci e più in generale la sussistenza dei presupposti del modello *in house providing*.

Art. 11 - Obblighi dei Soci

I soci, sotto il coordinamento della Società, e secondo i contenuti e le modalità prestazionali che verranno puntualmente identificati e disciplinati in appositi atti di regolamentazione in coerenza con il presente Statuto, con il Contratto di servizio e con ogni altro atto concordato tra i Soci e tra essi e la Società, si obbligano, per tutta la durata della titolarità della partecipazione sociale:

- a mettere a disposizione della Società, e ove necessario, ad imputare alla Società, la propria struttura, i propri servizi, il proprio know-how, ed ogni altro requisito oggettivo e soggettivo posseduto e necessario o anche solo utile al fine dell'affidamento e/o del mantenimento, a favore della Società, del servizio e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale;
- a garantire e conservare, in conformità alla disciplina normativa vigente in materia, natura e struttura di società *in house providing*;
- a garantire e conservare struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione del servizio.

Art. 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi previsti dal codice civile, dalle altre leggi e dal presente statuto.

Ciascun socio può recedere, a far data dal primo gennaio del secondo anno successivo alla comunicazione del recesso, quando decide nelle forme di legge e salvo il rispetto degli impegni contrattuali assunti, anche in relazione al personale, di cambiare il modulo di organizzazione del servizio di igiene urbana, non ricorrendo più all'affidamento *in house* alla Società.

Ciascun socio può altresì recedere qualora:

- nell'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 5, punto 2), l'Assemblea adotti una decisione difforme dal parere espresso;
- in caso di accertato e dimostrato scostamento della Società dagli atti dell'Assemblea di cui all'art. 5, la Società, anche su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata e motivata deliberazione dell'Assemblea.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, i Soci

che al momento della costituzione della Società sono sottoposti a procedura di commissariamento possono recedere entro tre mesi dall'insediamento dei loro organi ordinari, con effetto a far data dal primo gennaio del secondo anno successivo alla comunicazione del recesso.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2437-bis del codice civile; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi in cui la legge consente in capo a un socio lo scioglimento del rapporto sociale eccezion fatta nell'ipotesi di recesso diverse da quelle di cui all'art. 12, comma 4, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato, compreso l'avviamento, al momento in cui si verifica il suddetto scioglimento; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata da un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

Il rimborso della partecipazione in tutte le ipotesi di esercizio del diritto di recesso ammesso dalla legge o dallo Statuto, diverse da quelle di cui all'art. 12, comma 4, avverrà invece al valore calcolato in rapporto al patrimonio netto - senza computo dell'avviamento se questo ha valore positivo - della società al tempo del recesso, ove ammesso dalla normativa vigente al momento della dichiarazione di recesso.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione, tenendo comunque presente l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della società. Si applica, a tal fine, l'articolo 2473, comma 4, del codice civile.

Si precisa, in particolare, che il rimborso potrà avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni nel rispetto comunque della disciplina in materia di società pubbliche c.d. *in house providing* e subordinatamente a quanto previsto al precedente art. 10; in ogni caso, comunque, il rimborso mediante acquisto delle partecipazioni presuppone il consenso unanime degli altri soci, e dovrà avere ad oggetto l'intera partecipazione da liquidare. Ove venga individuato l'acquisto della partecipazione quale modalità di rimborso della partecipazione, l'avente diritto alla liquidazione potrà partecipare alla stipula di apposito atto di cessione, da perfezionarsi nel più breve tempo possibile, a favore dei soggetti individuati quali acquirenti, avente forma autentica

ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In alternativa, ove l'avente diritto alla liquidazione non sia disponibile alla stipula del suddetto atto di cessione, potranno intervenire, in sua rappresentanza, gli amministratori della società aventi il potere di rappresentare la stessa, con facoltà di contrarre con sé medesimi ove rivestano anche la qualità di acquirenti, dovendosi essi ritenersi investiti, in forza del presente atto, del relativo potere di rappresentanza nei confronti dell'avente diritto alla liquidazione. In ogni caso, il prezzo di acquisto, determinato come sopra, dovrà essere pagato integralmente entro la data di stipula del suddetto atto di cessione.

Titolo III

Decisioni dei soci

Art. 14 - Decisioni dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci con propria deliberazione, sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea dei soci spettano i diritti di controllo sulla società e sulla gestione coordinata ed unitaria *in house providing* del servizio.

In particolare, fermo quanto specificamente previsto dal presente statuto ed in particolare dall'art. 5, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali utili;
- b) la nomina del Presidente di ciascuna adunanza dell'Assemblea dei soci;
- c) la nomina ed il rinnovo dei componenti dell'Organo di amministrazione, la decisione sull'approvazione della nomina di uno o più amministratori delegati da parte del Consiglio di amministrazione, e la nomina dell'eventuale Direttore generale;
- d) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- e) la nomina dei componenti dell'organo di controllo e della società di revisione cui è affidato il controllo contabile;
- f) le decisioni in merito alla variazione del capitale nonché le decisioni in merito alla modalità di esercizio degli aumenti, con particolare riguardo al gradimento del terzo, in caso di emissione di nuove quote mediante offerta a terzi;
- g) le decisioni in merito ai conferimenti di cui all'art. 2464 del codice civile;
- h) le decisioni in merito al rimborso delle partecipazioni sociali mediante acquisto da parte degli altri soci;
- i) le decisioni previste dall'art. 2479 del codice civile; si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale, l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda, e l'acquisto di partecipazioni in società di persone in genere e di partecipazioni di controllo in società di capitali (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile), nonché le operazioni di fusione, scissione e di cartolarizzazione;

j) la modifica e/o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma del codice civile;

k) le decisioni aventi per oggetto interventi, investimenti, sviluppi o altro che attengano totalmente il territorio afferente a un singolo socio, o parzialmente il territorio afferente più soci;

l) in generale, ogni modifica degli articoli del presente Statuto riguardanti: quorum costitutivi e deliberativi degli organi sociali, l'oggetto sociale, il sistema di amministrazione, il sistema di nomina degli amministratori e dei sindaci, il diritto di recesso e le modalità di rimborso delle partecipazioni sociali;

m) l'approvazione dei documenti di programmazione quale modalità di esercizio del c.d. controllo analogo e l'approvazione del bilancio d'esercizio;

n) l'approvazione, la modifica e l'abrogazione di regolamenti consortili e di ogni altro regolamento relativo alla Società;

o) l'eventuale istituzione di organismi o uffici comuni miranti ad assicurare il collegamento, l'indirizzo e il controllo dei Soci, con facoltà di prevedere che la Società sia tenuta nei riguardi di tali organismi e uffici a obblighi e doveri corrispondenti a quelli previsti in favore dell'Assemblea e dei Soci;

p) l'autorizzazione ad intraprendere le attività indicate all'art. 3, comma 5, del presente Statuto.

q) l'approvazione delle direttive generali di azione, gli atti di programmazione economico-finanziaria, i piani operativi e budget annuali, ed i programmi di intervento ed investimento della società;

r) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, ivi comprese quelle concernenti le violazioni degli obblighi di conformazione alle direttive impartite nell'esercizio delle potestà di controllo analogo che costituiscono giusta causa di revoca della nomina;

s) ogni altro atto, potere, decisione attribuiti all'Assemblea dall'art. 5.

t) acquisti superiori ad Euro 500.000,00 ove non già approvati nei documenti di programmazione di cui alla lettera

m)

In ogni caso, fermi restando i poteri riconosciuti dall'art. 2476 c.c. e dalle altre norme vigenti, ciascun socio ha il

diritto di chiedere, con previsione vincolante, che l'Assemblea disponga controlli ispettivi.

Ciascun socio, per le decisioni che abbiano impatto specifico sul o effetti limitati al territorio di afferenza:

1) può chiedere l'inserimento della questione all'ordine del giorno dell'Assemblea;

2) esprime parere motivato obbligatorio e non vincolante, con l'obbligo dell'Assemblea di motivare in modo specifico la decisione eventualmente difforme.

Art. 15 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci risultanti dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermi i casi in cui il presente Statuto prevede che le maggioranze siano calcolate, solo o anche, per teste.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

I soci sono rappresentati in assemblea dai rispettivi legali rappresentanti o da delegati di questi ultimi, scelti tra gli amministratori o dipendenti dei rispettivi enti locali.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso l'assemblea deve essere convocata: i) su richiesta anche di un singolo socio qualora il richiedente ritenga che l'organo amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo il programma gestionale in conformità alle decisioni assunte dall'Assemblea; ii) quando l'Assemblea è tenuta ad esprimere pareri, assensi e/o atti di controllo in qualunque modo denominati; iii) almeno due volte l'anno entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Ove richiesto dell'espressione di parere, assenso o atto di controllo o altro atto in qualunque modo denominati ai sensi del presente statuto, l'Assemblea deve deliberare entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali sulla domanda si intende formata la positiva manifestazione di volontà. Ai fini della tempestiva espressione di volontà dell'Assemblea, l'organo amministrativo è tenuto, entro 48 ore dal verificarsi del presupposto, a convocare l'Assemblea nei successivi 7 giorni.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze costitutive previste per la prima convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita e la deliberazione validamente adottata, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere validamente adottata.

Le riunioni dell'Assemblea, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello Statuto, possono tenersi anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo in cui saranno presente il Presidente e il Segretario;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertarsi dell'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Assemblea nominato con il voto della maggioranza degli Enti presenti,

calcolata per teste.

Il presidente è assistito da un segretario da lui nominato. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente può ammettere ad assistere all'Assemblea anche soggetti estranei alla società.

Art. 18 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, fatti salvi i limiti che discendono dalla normativa di settore applicabile alle società pubbliche *in house* con delega scritta, che può essere anticipata anche via fax, purché esibita o trasmessa in originale. Se la delega è conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Per quanto non disposto, si applica l'articolo 2372 del codice civile.

Art. 19 - Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente Statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere riportato, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

Salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, l'Assemblea delibera con i quorum e le maggioranze del capitale sociale di cui all'art. 2479-bis c.c. determinati in base all'art. 15, nonché, in prima convocazione a condizione che il voto sia rappresentativo anche della maggioranza assoluta degli Enti soci e, dalla seconda convocazione, della maggioranza degli Enti presenti in Assemblea, in entrambi i casi calcolate per teste.

L'Assemblea, fermi i quorum e le maggioranze del capitale sociale di cui all'art. 2479-bis c.c. determinati in base all'art. 15, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Comuni soci, calcolati per teste, sull'approvazione del piano industriale, della carta dei servizi e dei contratti di servizio.

Le deliberazioni, prese conformemente alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Le quote di partecipazione del socio moroso, e quelle del socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni.

Titolo IV

Amministrazione

Art. 21 - Organo amministrativo

L'amministrazione della società è affidata, di norma, ad un Amministratore Unico.

Con deliberazione assembleare motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto del contenimento dei costi, in conformità alla legge tempo per tempo vigente ed ai provvedimenti attuativi, l'amministrazione può essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri.

La nomina del Presidente è riservata all'Assemblea dei soci.

La carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; in mancanza di tali requisiti è esclusa la carica di Vicepresidente.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, affidare l'amministrazione, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Nella scelta degli amministratori le Amministrazioni socie assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. In caso di adozione di un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 o dalla diversa legge tempo per tempo vigente.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti tra persone che, salvi i requisiti previsti dalla legge, hanno adeguate competenze e comprovate esperienze tecniche e amministrative.

Costituisce giusta causa di revoca degli Amministratori la modifica dell'assetto dell'Organo amministrativo nonché la violazione delle prescrizioni impartite all'Assemblea ai sensi del presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dall'organo di controllo. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, o se viene modificata la compagine sociale o se si modificano le partecipazioni sociali dei Soci, si intende scaduto l'intero Consiglio e gli Amministratori devono subito convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario per la redazione del verbale delle sue riunioni fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di legge.

Art. 22 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, le deliberazioni concernenti:

- la proposta di aumenti di capitale da sottoporre alla decisione dell'assemblea;
- la proposta di costituzione di mutui, ipoteche o privilegi;
- la proposta di acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la proposta della designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
- la richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea della nomina di uno o più amministratori delegati e della determinazione dei rispettivi poteri.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale. A tal fine, il Consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o, in mancanza, a cura di uno degli amministratori, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori ed ai Sindaci, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano stati informati.

I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, e dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo in cui saranno presenti il Presidente e il Segretario;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione accertarsi dell'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 23 - Poteri dell'Organo amministrativo e competenze dei soci

Coerentemente alla natura, composizione e finalità della società *in house providing*, l'organo amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società diversi da quelli riservati all'Assemblea, nel rispetto del presente Statuto, nonché della convenzione e/o regolamento di organizzazione della società, del contratto di servizio e di ogni altra pattuizione tra i soci funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

Dovranno comunque essere autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli

effetti degli artt. 1394 e 1395 del codice civile.

Gli amministratori potranno nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

L'Organo di amministrazione è tenuto a trasmettere ai soci gli atti di propria competenza elencati nell'art. 5 e nell'art. 14 del presente Statuto.

Ove richiesto dai soci il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore a ciò delegato o quello unico riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa.

In ogni caso gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo socio il completo controllo sulla gestione della società e sull'attività dalla medesima espletata con particolare riguardo alle rispettive aree territoriali di riferimento.

Art. 24 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente all'amministratore delegato eventualmente nominato, nei limiti dei poteri a quest'ultimo attribuiti. La rappresentanza spetta inoltre, disgiuntamente, al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

Sarà in ogni caso richiesta la firma congiunta di tutti gli amministratori per le operazioni gestorie riservate o attribuite alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile e dell'art. 5 e dell'art. 14 del presente Statuto, ed in ogni caso per gli atti di acquisto, alienazione, concessione o assunzione in godimento di aziende e rami di azienda, e per gli atti di acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, nonché per le operazioni di fusioni, scissioni e di cartolarizzazioni.

La rappresentanza spetterà altresì al Direttore generale, nei limiti delle deleghe conferite.

Art. 25 - Amministratore delegato

Il Consiglio di amministrazione, previa delibera dell'Assemblea, può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un amministratore delegato, al quale spetta la rappresentanza della società e l'esercizio dei poteri, nell'ambito della delega conferita.

L'Amministratore Delegato può costituire procuratori.

Art. 26 - Direttore generale

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo previa

selezione pubblica e verifica di idonei requisiti di integrità e professionalità, può nominare un Direttore generale.

L'Assemblea verifica ed approva il relativo compenso in ossequio al contratto di categoria vigente ed eventualmente le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo Amministrativo provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dall'Organo Amministrativo.

Il Direttore può in particolare:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea e dell'Amministratore Unico;
- sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- adottare i provvedimenti e le eventuali indicazioni della Commissione di controllo analogo per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- formulare proposte in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
- firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Organo amministrativo;
- stipulare contratti deliberati dall'Organo amministrativo;
- dirigere il personale e curare le relazioni e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
- formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

Titolo V

Organo di controllo e controllo contabile

Art. 27 - Organo di controllo

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, ovvero qualora i soci decidessero di avvalersene, potrà essere nominato un Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il compenso al Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazioni che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire alla trattazione degli argomenti trattati.

Ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, il

controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio sindacale.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia e deve garantire l'equilibrio dei generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei soci, l'organo di controllo è tenuto in ogni caso a trasmettere all'Assemblea gli atti di propria competenza elencati all'art. 5 e nell'art. 14 del presente statuto.

Art. 28 - Controllo contabile

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

Il revisore dei conti è un soggetto diverso dal Collegio Sindacale, con il quale tuttavia è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni.

Il Collegio Sindacale propone in tempo utile all'Assemblea dei Soci la documentazione utile affinché la società pervenga all'individuazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, all'esito di una procedura di evidenza pubblica da parte della Società con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Il conferimento dell'incarico al revisore dei conti, per come sopra individuato, è effettuato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio sindacale se istituito.

Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- d) trasmette gli atti che è tenuto a redigere ai soci;
- e) si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio Sindacale, in quanto istituito, ed ai soci.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono

possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

L'incarico del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione è conferito, sentito l'Organo di controllo e nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016, dall'Assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.

Titolo VI

Bilancio e utili d'esercizio

Art. 29 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro i termini di legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio d'esercizio sarà comunicato all'organo di controllo nei termini previsti dalla legge e con le possibili proroghe temporali per motivazioni particolari come previsto dalla normativa.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibera nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

Art. 30 - Riutilizzo degli utili di esercizio

Essendo la società costituita al fine di garantire la gestione coordinata e unitaria *in house* del servizio di igiene urbana, non è prevista la distribuzione ai soci degli eventuali utili conseguiti. Gli eventuali utili annuali d'esercizio che risulteranno dopo l'accantonamento alla riserva legale, dovranno essere accantonati ad una specifica riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti.

Art. 31 - Disposizioni varie

Il compenso spettante all'Organo Amministrativo è stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo se istituito.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato

diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta può essere deliberata nei soli casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Titolo VII

Norme finali

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione della Società

La società si scioglie per le cause indicate all'art. 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'Assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Art. 33 - Finanziamento Soci

I soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, possono concedere alla società finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo infruttifero, per il soddisfacimento di esigenze finanziarie della società.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti, relative alle società consortili a responsabilità limitata; nonché, alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico *in house*.

Firmato:

Notaio Gianmarco Golia - Vi è sigillo.

Io sottoscritto Gianmarco Golia, Notaio in Colleferro, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia su supporto informatico, è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta. Si rilascia con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi dell'articolo 68 ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, e dell'articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per uso consentito. Roma, li 02/02/2024